

**CONTRATTO PER SERVIZI DI GESTIONE DEI TEMI DELLA PRIVACY IN APPLICAZIONE
DEL REG. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION**

CIG B5D80E28D5

TRA

- ❖ FonARCom Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua con sede in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino 1/B, codice fiscale 97402570580, nella persona del Direttore Andrea Cafà, di seguito anche Committente, da una parte;

e

- ❖ STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L., con sede in Via Pasquale Giuseppe Antonio, 40 – Roma, C.F. e P.IVA 08087011006, nella persona del Rappresentante Legale Claudio Rivelli, di seguito anche Affidatario, dall'altra;

(di seguito indicate congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- ❖ FonARCom, con l'invito del 06.02.2025, ha voluto acquisire, senza impegno e in forma gratuita, un'offerta relativa a servizi di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION;
- ❖ l'Affidatario, in data 20.02.2025, ha presentato un'offerta per servizi di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION;
- ❖ le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini e le condizioni del servizio in oggetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse, l'offerta presentata e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto i seguenti servizi:

- N° 1 verifica semestrale (audit interno) in un sito aziendale (sede)
- N° 1 verifica annuale del sistema Privacy, con predisposizione di una relazione tecnica di dettaglio contenente le indicazioni delle azioni di miglioramento da implementare per il SGSI
- Riesame e verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti per l'anno in corso
- Assistenza per la gestione di tutte le attività privacy, attraverso l'interazione con consulenti esterni o referenti indicati dalla direzione, nel rispetto dei ruoli e dei compiti del DPO
- Reperibilità entro le 24 ore dalla data di rilevazione di un eventuale Data-Breach
- Monitoraggio giornaliero di tutte le comunicazioni indirizzate alla casella mail DPO.

SERVIZI INTEGRATIVI

Eventuali sessioni di formazione per Responsabili e/o Incaricati del trattamento.

Il servizio offerto prevede, se necessario, anche l'attività formativa per il personale e per le figure specifiche previste dal Regolamento CE, con particolare riferimento a:

- Responsabili del Trattamento dei dati eventualmente individuate
- Incaricati al trattamento dei dati

Le sessioni dei corsi verranno contestualizzate in funzione delle procedure elaborate e saranno organizzate in funzione delle specifiche esigenze formative di tutti i soggetti coinvolti.

3. CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio viene determinato per tutta la durata indicata in euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) oltre IVA, se dovuta, così composto:

- euro 550,00/mese per n.10 mesi → tot. € 5.500,00
- euro 400,00/sessione per n.3 sessioni formative integrative → tot. € 1.200,00 (importo massimo presunto)

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente corrisponderà all'Affidatario la somma di cui al punto 3) con le seguenti modalità:

- euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) alla sottoscrizione del contratto

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

- euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) il 01.07.2025
- euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) il 01.10.2025

Per le eventuali attività integrative relative alle attività di formazione, non comprese nel canone, si procederà ad una rendicontazione mensile conforme agli ordini commerciali inviati e/o alle attività effettivamente svolte cui seguirà la fattura commerciale.

La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura..

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario e secondo le modalità previste in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010, esclusivamente dietro presentazione della seguente documentazione:

- ❖ Fattura elettronica con indicazione **obbligatoria** di:
 - ✓ n° ODA **4500000553** nella sezione Dati Aggiuntivi.
L'identificativo dell'ordine va riportato nel campo "Numero del documento" (campo 2.1.2.2 dell'XML);
 - ✓ codice CIG **B5D80E28D5** nella sezione Dati Aggiuntivi.
L'identificativo del CIG va riportato nel campo "Codice Identificativo Gara (CIG)" (campo 2.1.2.7 dell'XML);
 - ✓ intestazione: FonARCom;
 - ✓ codice fiscale: 97402570580;
 - ✓ codice destinatario SDI: KRRH6B9.
- ❖ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o una dichiarazione di non assoggettamento alla iscrizione INPS o INAIL;

Con il prezzo offerto, l'affidatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Affidatario potrà pretendere per il ritardato pagamento.

L'Affidatario si impegna a notificare tempestivamente, via PEC, all'indirizzo areacontratti@pec.fonarcom.it, eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera FonARCom da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dal 01.03.2025 e si esaurirà alla completa esecuzione delle azioni previste al punto 2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025.

6. ASSICURAZIONI

L'Affidatario dovrà fornire adeguate coperture assicurative per RCT, RCO e RC Professionale a copertura dei servizi oggetto del contratto.

7. RAPPORTO DI LAVORO E RESPONSABILITA'

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali di FonARCom, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione di relativi contributi, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

8. INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

Qualora una delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

informerà immediatamente l'altra parte, indicando le ragioni che hanno determinato l'inadempienza o il ritardo.

La parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all'inadempienza nel più breve tempo possibile.

9. SOSPENSIONE E PROROGHE

Il Committente può disporre la sospensione del Servizio, che viene formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze non imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordina la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione o ritardo ingiustificato nell'erogazione del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.

Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

10. RECESSO DA PARTE DI FONARCOM

FonARCom ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 15 gg solari da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti pregiudizio alcuno per il Committente.

In caso di recesso di FonARCom l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto concretamente eseguito a regola d'arte.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

11. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 15 gg da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, FonARCom si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario:

- a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- d. per violazione degli obblighi di riservatezza;
- e. nei casi di subappalto non autorizzati da FonARCom;
- f. in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
- g. qualora l'affidatario perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023;
- h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

Ove FonARCom ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'Affidatario (mediante PEC), fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine FonARCom adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata all'Affidatario.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di FonARCom di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Società inadempiente.

Alla stessa, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in eccesso rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

FonARCom ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

In ogni caso, FonARCom potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt.94 e 95.

FonARCom può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice dei Contratti.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, il Committente può imporre all'Affidatario l'esecuzione delle stesse, alle medesime condizioni pattuite nel contratto. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.

L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata preventivamente approvata dal Committente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

15. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati per dar seguito a quanto previsto nel contratto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 679/16 e garantendo la liceità del trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del medesimo Regolamento. L'informativa completa è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom.

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e utilizzazione a qualsiasi titolo e per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza FonARCom ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente dal mancato adempimento di tale obbligo.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario a gare e appalto, previa comunicazione a FonARCom.

17. RESPONSABILITÀ PER DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

La responsabilità in merito alla veridicità ed alla completezza delle informazioni e dei documenti atti alla gestione amministrativa del personale rimane a carico del Committente.

La corretta impostazione contrattuale, contributiva, fiscale e legale dell'elaborazione degli stipendi e dei compensi sarà basata sulla completezza e sul contenuto dei documenti che l'Affidatario riceverà da parte del Committente che fornirà informazioni, chiarimenti, attestazioni, documentazione ed assistenza su qualsiasi questione inerente l'oggetto dell'incarico.

La responsabilità dell'Affidatario verso il Committente deve intendersi limitata entro l'importo massimo pari ad una volta i corrispettivi pattuiti nel presente contratto, fatta eccezione per i soli casi di dolo o colpa grave.

18. OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D. LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna, nei rapporti con il fondo FonARCom, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel MOGC parte generale di FonARCom, reperibili sul sito www.fonarcom.it e alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di FonARCom che sia riconducibile alla responsabilità dell'Affidatario e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di FonARCom di recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Affidatario si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui la prestazione sarà svolta; si impegna altresì ad essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, in merito alla presenza di permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, sollevando FonARCom da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

L’Affidatario si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel codice etico e nel MOGC.

Nel caso di mancato rispetto dei contenuti richiamati nei precedenti commi, rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all’Affidatario e quindi il diritto di FonARCom di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il presente contratto è regolato dal Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché dal Regolamento interno di FonARCom. Il C.I.G. assegnato è B5D80E28D5.

20. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, qualora non definita amichevolmente entro 30 giorni, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

21. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

Roma, 27 febbraio 2025

FONARCOM

(Committente)

Il Direttore

PER DELEGA

Avv. Lucia Alfieri 

STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L.

(Affidatario)

Il Rappresentante Legale

L'Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- Art. 3 (Corrispettivo);
- Art. 4 (Modalità di pagamento);
- Art. 5 (Durata del contratto);
- Art. 9 (Sospensione e proroghe);
- Art. 10 (Recesso da parte di FonARCom);
- Art. 20 (Controversie).

Roma, 27 febbraio 2025

STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L.

(Affidatario)

Il Rappresentante Legale

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

